

RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI DATA 25/09/2007, COSI'

COME MODIFICATO DALL'ATTO AGGIUNTIVO DI DATA 28/02/2011

ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norma in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

tra le Parti:

(1) OPERA UNIVERSITARIA, con sede a Trento in via della Malpensada, 82/A codice fiscale 80003390228, rappresentata da:

- Alberto Molinari, nato a Levico (TN) il 21/07/1956, che interviene ed agisce nella sua qualità di presidente e legale rappresentante, in forza di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n° 1107 dd. 30/06/2014;

(2) Società "Trentino Riscossioni S.p.A.", con sede a Trento in Via Romagnosi, n. 11 A, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02002380224, Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, rappresentata da:

- Sergio Anesi, nato a Baselga di Pinè (TN) il giorno 21/06/1952 che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società di data 25/11/2015.

**PREMESSO CHE:**

– l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia

medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:

a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;

b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 3;

– la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 1 dicembre 2006 la società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede in Trento, Via Romagnosi, n. 11A;

– Opera Universitaria ha sottoscritto in data 25/09/2007 un contratto di servizio con Trentino Riscossioni s.p.a., successivamente modificato con atti aggiuntivi di data 25/02/2009 e 28/02/2011;

– l'art. 7, comma 1, del contratto dd. 25/09/2007 prevede la possibilità di integrare, modificare o prorogare il contratto stesso con successivi atti aggiuntivi;

– Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 dd. 17/12/2015, esecutiva, si è disposto di rinnovare il contratto in scadenza il 31.12.2015 con Trentino Riscossioni S.p.A., per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, relativamente all'attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate sopra riportate, alle condizioni di

seguito riportate:

- A) riscossione spontanea delle entate, inclusi eventuali oneri, interessi e sanzioni, ove previsto;
- B) riscossione coattiva delle entrate, inclusi eventuali oneri, interessi e sanzioni, ove previsto.

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il presente atto di rinnovo, si conviene e stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### OGGETTO

L'Opera Universitaria di Trento di seguito denominato "Ente", e la società "TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.", di seguito denominata "Società", rinnovano la validità del contratto sottoscritto in data 25/09/2007 e dell'atto aggiuntivo sottoscritto il 28/02/2011, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, alle condizioni economiche così come previste e regolate dal'Atto aggiuntivo stipulato con la Provincia Autonoma di Trento dd. 14/05/2013 n. racc. 42355 al Contratto n. di racc. 40446 di data 22 marzo 2011 ed eventuali ssmm per quanto riguarda la riscossione coattiva; per le attività di riscossione spontanea rimangono invariate le disposizioni tariffarie previste dall'atto aggiuntivo di data 28/02/2011.

#### Art. 2

##### VALIDITA' NORME CONTRATTUALI

Le parti dichiarano che le restanti parti del Contratto di servizio di data 25/09/2007 e dell'atto aggiuntivo prot. n. 1826/98/0038/MB sottoscritto il 28/02/2011 rimangono invariate e trovano piena applicazione con riguardo a tutte le norme contrattuali indicate nello stesso.

Art. 3

REGIME FISCALE

L'imposta di bollo relativa al presente atto di rinnovo è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente autonomo contenuto patrimoniale e comunque riguardante prestazioni soggette ad I.V.A.

Le sottoscrizioni del presente contratto vengono apposte in forma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono senza riserve, come appresso:

Opera Universitaria

Trentino Riscossioni Spa

Il Presidente

Il Vice Presidente

Alberto Molinari

Sergio Anesi